



Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Registro delibere di Consiglio N. 49

OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di SETTEMBRE alle ore 18:30 , presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

		Presente/Assente
Mattiussi Roberto	Presidente del Consiglio	Presente
Bertoldi Enzo	Componente del Consiglio	Presente
Pessina Maurizio	Componente del Consiglio	Presente
Sartori Roberta	Componente del Consiglio	Presente
Butà Leonardo	Componente del Consiglio	Presente
Fiorin Fabio	Componente del Consiglio	Presente
Vocchini Massimo	Componente del Consiglio	Presente
Biondin Simone	Componente del Consiglio	Presente
Randi Giovanni	Componente del Consiglio	Presente
Barbana Luigi	Componente del Consiglio	Presente
Denittis Elisa	Componente del Consiglio	Presente
Bonetto Davide	Componente del Consiglio	Presente
Pittis Cristina	Componente del Consiglio	Presente
Salvador Daniele	Componente del Consiglio	Presente
Del Frate Pietro	Componente del Consiglio	Presente
Corso Daniela	Componente del Consiglio	Presente
Perfetti Mauro	Componente del Consiglio	Assente

Assiste il Segretario dr.ssa Cantarutti Luisa.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Mattiussi Roberto nella qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

Uditi gli interventi che si riportano nei punti principali:

La P.O. della ragioneria dott.ssa Schiaffino illustra l'iter di formazione del Piano economico finanziario del Comune di San Giorgio di Nogaro nonché della determinazione delle tariffe. Specifica infine che le agevolazioni per le utenze non domestiche sono migliorative rispetto a quelle previste dall'ARERA a livello nazionale e ne illustra i contenuti.

L'Assessore Sartori sottolinea la complessità del lavoro seguito dall'ufficio tributi e non ha aiutato il cambiamento per il calcolo del PEF in quanto non è possibile per gli uffici elaborare il pef direttamente con la NET. L'Amministrazione ha puntato in questo anno difficile a trovare la soluzione migliore per tutti i contribuenti sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, tutte le diverse agevolazioni sono state tenute in considerazione.

Il Consigliere Corso chiede delucidazioni circa l'individuazione dell'utenza per le riduzioni del 60% e 40%.

La dott.ssa Schiaffino spiega come è avvenuta l'individuazione dando contezza delle tipologie di attività che hanno avuto più riduzioni in considerazione delle limitazioni subite causa lockdown; per maggior chiarezza propone l'integrazione della tabella allegato 2, che indica le fasce di riduzioni per tipologia di attività;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATO il relatore che espone la proposta di seguito riportata:

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)
- l'articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...)nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;

Visti inoltre

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’”* (lett. f);
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...”* (lett. h);

- *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate quindi,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”*, e in particolare l’art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *“... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”*;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata *“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”*;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 redatto dal soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato dall’ente territorialmente competente Ausir con deliberazione n. 20 del 29/06/2020, allegato al presente provvedimento;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

DATO ATTO che:

- secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2020 ammonta ad € 828.460,88;
- che l’onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2020 in € 81.000,00, trova copertura sul macroaggregato del bilancio di previsione dell’anno 2020 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico:

- il comma 654, a mente del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”*;
- il successivo comma 683, a mente del quale *“... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che*

svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'art. 107, co. 2, secondo cui in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 *“per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”*, come modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, dispone l'ulteriore differimento al 30 settembre del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, l'art. 138 contenente disposizioni per l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, in forza del quale anche il termine per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI è differito al 30 settembre 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle citate alle previsioni di cui sopra dispone che *“... i comuni possono, [in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ...”*;

Ritenuto di non avvalersi della facoltà prevista dal richiamato art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 e di procedere con la determinazione delle tariffe TARI 2020, sulla base del Pef validato dall'autorità territorialmente competente (AUSIR) sopra citato;

Vista la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Preso atto che:

- a norma del comma 666, dell'art.1, della L.147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- la L.R. 20/2016 ha definito la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e il comma 80, dell'art. 1, della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) ha stabilito che a decorrere dal 01.01.2017 i Comuni verseranno alla Regione il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (TEFA) nella misura già determinata dalle Province ai sensi del citato disposto di legge;
- l'art. 10, commi 18 e 19 della Legge regionale 30 marzo 2018, n.14, ha disposto che l'aliquota del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), è determinata nella misura del 4 per cento a decorrere dal periodo di imposta al 1° gennaio 2019;

Richiamati inoltre:

- il DPCM del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con cui è stato dichiarato per sei mesi, quindi fino al prossimo 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID – 19;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle *“Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6...”* con cui, all'Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del virus COVID-19;

- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto legge 19 maggio, 2020, n. 34 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Considerato che, in questo contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche, per effetto della chiusura forzata o necessitata, hanno riportato una contrazione delle attività e subito una diminuzione dei consumi nel territorio, con conseguente grave criticità in termini economico – finanziari;

Richiamata la Deliberazione n. 158/2020 del 7.5.2020 di ARERA con la quale sono state disposte *“Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”*;

Rilevato che tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, alcuni fattori di rettifica, al fine di tener conto del principio *“chi inquina paga”*, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività;

Vista la Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 recante *“Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive”* e, in particolare, l'art. 3 che stabilisce che:

- *“I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ... possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020”* (co. 1);
- *“La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche ...”* (co. 2);

Precisato che:

- l'erogazione dei contributi regionali assegnati ai Comuni ai sensi della Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 per le riduzioni/esenzioni dalla TARI per le utenze non domestiche, è sottoposta alla condizione che ciascun Ente locale stanzi altrettanti fondi propri per le medesime finalità;
- per disporre le riduzioni tariffarie *de quibus*, i Comuni sono autorizzati ad utilizzare l'avanzo libero derivante dal rendiconto 2019;

Vista la nota dell'ANCI FVG, protocollo di ingresso n. 1541 dd 22.06.2020, con cui l'Associazione comunica all'AUSIR che:

- i Comuni della Regione stanno predisponendo, nell'ambito della competenza che il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 riserva agli Enti locali, gli atti e le modifiche regolamentari necessarie all'introduzione ed alla disciplina delle riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche utilizzando sia risorse proprie, sia le risorse regionali assegnate ai sensi della Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 e, quindi, garantendo la relativa copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale *“estranee ed indipendenti dal MTR”*;
- le riduzioni ed esenzioni che gli Enti locali della Regione intendono così introdurre a favore delle utenze non domestiche si candidano ad essere *“ben più sostanziose, rispetto a quelle minime”*

previste dalla deliberazione di ARERA [n. 158/2020/R/RIF] che riguarda solo la parte variabile della tariffa e limitatamente al periodo di chiusura delle attività”;

- i Comuni della Regione trasmetteranno all'AUSIR le deliberazioni con cui, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, regolamentano le citate riduzioni ed esenzioni della TARI a favore delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche prevedendo per l'anno 2020 l'applicazione del KD medio;
- dell'art. 4 del D.Lgs 158/1999 che stabilisce che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da aprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del decreto legislativo 22/1997;

RITENUTO di imputare, sulla base dei rifiuti complessivamente prodotti nell'anno 2019 e il costo complessivo presunto previsto per il servizio anno 2020, alle utenze domestiche il costo di € 648.887,00 pari al 78,32% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il costo di € 179.574 pari al 21,68% del medesimo costo;

Ritenuto, allora, necessario, tanto in considerazione del pregiudizio in termini di liquidità in capo alle imprese e alle attività commerciali quanto al fine di sostenere le stesse e il tessuto economico complessivo in questa fase di prima graduale ripresa, di intervenire in merito, approvando, **per il solo anno 2020**, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del vigente regolamento TARI, le seguenti agevolazioni in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID – 19 o che comunque hanno subito per riflesso un danno economico (All. 2):

- a) FASCIA 1 (classe utenze non domestiche 6-8-13-15-17-22-23-24): riduzione del 100% della quota variabile e riduzione del 70% della quota fissa per le utenze non domestiche che hanno subito la chiusura per contenere la diffusione del contagio conseguendo una notevole contrazione economica a seguito del lockdown e per i mesi successivi alla ripresa
- b) FASCIA 2 (classe utenze non domestiche 1-3-4-18-19-27): riduzione del 60% della quota variabile per le utenze non domestiche che durante il lockdown sarebbero potute risultare sospese
- c) FASCIA 3 (classe utenze non domestiche 9-11-12-14-20-21-25-26): riduzione del 40% della quota variabile per le utenze non domestiche che non erano soggette a sospensione ma che data la situazione di emergenza sanitaria hanno avuto comunque una contrazione economica;

Dare atto che le agevolazioni di cui sopra, come indicato anche nella Nota di approfondimento ANCI – IFEL, rubricata “La delibera ARERA n.158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva” del 31 maggio scorso, vanno oltre minimo contemplato nella Delibera n.158 e sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze. L'amministrazione comunale ha agito in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19;

Dare atto che anche per tali agevolazioni vige la regola determinata dall'art. 16 del regolamento tari sul cumulo delle agevolazioni;

Dato atto che la minore entrata pari ad € 77.623,00 è finanziata, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale è prevista e garantita al Cap. 805 art.3 del bilancio di previsione 2020 – 2022 - Anno 2020 finanziata per il 50% dal contributo regionale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 9/2020 e per il restante 50% con fondi propri;

RITENUTO di individuare le seguenti scadenze per il pagamento della Tari :

I rata scadenza 31/10/2020

II rata scadenza 31/03/2021

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento TARI;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano e proclamata dal Sindaco:
presenti n. 16, voti favorevoli n.13, contrari n. 0; astenuti n. 3 (Salvador, Del Frate, Corso);

DELIBERA

di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue:

- DI PRENDERE ATTO della nota dell'ANCI FVG, protocollo di ingresso n. 1541 dd 22.06.2020, con cui si comunica all'AUSIR che i Comuni della Regione stanno predisponendo, nell'ambito della competenza che il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 riserva agli Enti locali, agevolazioni a favore delle utenze non domestiche di miglior favore rispetto a quelle minime previste dalla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF e la cui copertura è garantita dal ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale;
- DI ATTRIBUIRE alle utenze domestiche il costo complessivo di € 648.887 pari 78,32 % del costo complessivo, determinato sulla base della produzione teorica di rifiuti opportunamente rettificata per il miglioramento della performance di raccolta differenziata.
- DI ATTRIBUIRE alle utenze non domestiche il costo complessivo di € 179.574,00, pari al 21,68% del costo complessivo, determinato sulla base della produzione teorica di rifiuti opportunamente rettificata per il miglioramento della performance di raccolta differenziata riconosciuto alle utenze domestiche.
- DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020, determinate sulla scorta dei criteri contenuti nel D.P.R. 158/1999 sulla base del piano economico finanziario validato dall'autorità territorialmente competente (AUSIR) riportato in allegato, così come da tabelle allegate (Allegato 1).
- DI RICONOSCERE ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, come richiamato dall'art. 15 comma 2 del Regolamento per la disciplina della TARI, per le motivazioni riportate in premessa, le seguenti agevolazioni (All. 2):
 - FASCIA 1 (classe utenze non domestiche 6-8-13-15-17-22-23-24): riduzione del 100% della quota variabile e riduzione del 70% della quota fissa per le utenze non domestiche che hanno subito la chiusura per contenere la diffusione del contagio conseguendo una notevole contrazione economica a seguito del lockdown e per i mesi successivi alla ripresa

- FASCIA 2 (classe utenze non domestiche 1-3-4-18-19-27): riduzione del 60% della quota variabile per le utenze non domestiche che durante il lockdown sarebbero potute risultare sospese
 - FASCIA 3 (classe utenze non domestiche 9-11-12-14-20-21-25-26): riduzione del 40% della quota variabile per le utenze non domestiche che non erano soggette a sospensione ma che data la situazione di emergenza sanitaria hanno avuto comunque una contrazione economica;
- DI DARE ATTO che la minore entrata quantificata in via presunta in € 77.623,00 è finanziata, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale sarà prevista nel bilancio di previsione 2020 – 2022 – opportunamente variato finanziata per il 50% dal contributo regionale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 9/2020 e per il restante 50% con fondi propri;
- DI DARE ATTO che l'agevolazione prevista per le utenze domestiche con disagio economico-sociale è stata già prevista dall'art. 15, comma 1, del vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI e che la minore entrata è comunque finanziata con specifiche autorizzazioni di spesa;
- DI STABILIRE per l'anno 2020 che il versamento della TARI avverrà in n. 2 rate con cadenza semestrale così definite:
- I rata 31/10/2020
 - II rata 31/03/2021
- DI DARE ATTO, che il gettito TARI previsto per l'anno 2020 pari a € 828.461,00 sarà iscritto al Tit. 1 Tipologia 101 Categ. 51 U.1.01.01.51.001 del bilancio 2020-2022;
- di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- DI DARE ATTO che l'Ufficio proponente provvederà a dare esecuzione a tutti i successivi adempimenti conseguenti al presente atto, compresa ogni comunicazione connessa o discendente dal presente;
- DI DARE ATTO che il PO responsabile del servizio, provvederà, a sua cura, all'adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs 33/2013 nonché dal Piano anticorruzione adottato dall'Ente;
- DI DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto dall'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall'art.5 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 05.03.2013, che il presente provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:

presenti n. 16, voti favorevoli n.13, contrari n. 0; astenuti n. 3 (Salvador, Del Frate, Corso);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 nonché ai sensi art. 1, c. 19 della LR 21/2003.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

UFFICIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 18/09/2020

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

UFFICIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 18/09/2020

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Mattiussi Roberto

Il Segretario
Cantarutti Luisa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 03/10/2020 al 17/10/2020 per quindici giorni consecutivi.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 03/10/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
Chiara Pauletto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/09/2020, poiché dichiarata immediatamente esecutiva.

Li 28/09/2020

Il Responsabile dell'esecutività
Chiara Pauletto

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CANTARUTTI LUISA
CODICE FISCALE: CNTLSU67B44I403E
DATA FIRMA: 30/09/2020 15:28:37
IMPRONTA: 2EFE71D63DB9FEA15852931A06F98D394690A7B909D0EAD4EBBC31673A46A353
4690A7B909D0EAD4EBBC31673A46A35360FF8CBCF21F5BE591EDF3F829DE214F
60FF8CBCF21F5BE591EDF3F829DE214F36000233D904B1B12036BBFBC1A827B9
36000233D904B1B12036BBFBC1A827B93CA32102FB65AAC6661E155EFD1C407E

NOME: MATTIUSSI ROBERTO
CODICE FISCALE: MTTRRT52A07H895U
DATA FIRMA: 01/10/2020 13:08:14
IMPRONTA: 256DADC130F9DA605B7E7B38C99B870E436F984858BBCB0172AD959BC4E879D2
436F984858BBCB0172AD959BC4E879D2D06058C137BDFAC9351E7D21683A1FE9
D06058C137BDFAC9351E7D21683A1FE99802825CBCFDDDAFCDB618ECE48733C5
9802825CBCFDDDAFCDB618ECE48733C5A6FA236A35C7E2DAAC24F94BE80D3C16

NOME: PAULETTO CHIARA
CODICE FISCALE: PLTCHR84L58G284N
DATA FIRMA: 01/10/2020 13:38:46
IMPRONTA: 063EA671751AC7D26FA8F7EB69C75DF037F14AEA888DE4EBDB30FE14395DD70A
37F14AEA888DE4EBDB30FE14395DD70A3ECC64E52BB5FF5173A57EEB13C15B58
3ECC64E52BB5FF5173A57EEB13C15B5849FB8C253A456B086BA62C11A6508121
49FB8C253A456B086BA62C11A650812132C07A25785DF6AB8B131A6B67D39F79